

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 28 febbraio 2016 n. 8

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico composto da 6 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 15MWe sito nel Comune di Foggia, e relative opere connesse, site nel Comune di Troia, di seguito sinteticamente elencate:**

**n.2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dalle turbine alle cabine di raccolta;**

**un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell'energia dalla cabina di raccolta alla stazione di trasformazione AT/MT;**

**una stazione di trasformazione a 150/30 kV nel comune di Troia (FG);**

**un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla stazione RTN a 380/150 kV di Troia (FG).**

**Proposto dalla Società A.W.2 S.r.l.Via Trento n.64 - 20871 - Vimercate (MB).**

#### **Il Dirigente della Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rila-

scio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

La società **Amgas Wind 2 srl** con sede legale in Viale Manfredi - 71100 Foggia ha richiesto a questa Regione, in data 04/04/2007, con nota acquisita al prot. 38/4016 del medesimo giorno, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 77 MW nel Comune di Foggia (FG) nonché delle infrastrutture di rete necessarie;

In ordine alle opere di connessione la Società **Terna spa** con nota Prot. TE/P2007003936 del 29/03/2007 Codice identificativo: 07006508, prevede che l'impianto eolico venga allacciato alla rete di distribuzione elettrica in antenna con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entrata - esce sulla linea a 380 kV "Foggia - Benevento".

Tale STMG è stata accettata incondizionatamente in favore della Società **AMGAS WIND 2 srl** in data 03/04/2007.

Con nota prot. 89/3173 del 16/04/2012, la Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - **Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche**, a circa cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica, comunicava allo scrivente Ufficio che, con Determinazione Dirigenziale n.60 del 26/03/2012, di aver disposto di assoggettare alla procedura di VIA quota parte della proposta progettuale in oggetto;

Con nota acquisita al prot. 159/2014 del 08/03/2013 la società **Amgas Wind 2 srl**, attivava la procedura di VIA presso il competente Ufficio Regionale, e ciò a circa un anno di distanza dalla data di assoggettamento a VIA;

La Società **Terna spa** con nota Prot. TE/P20130002356 del 07/03/2013 Codice identificativo: 07006508, comunicava che "... al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti cod.prat. 08002763, 06011499, 201200213 della Società Tre S.p.A. Tozzi Renewable Energy e con eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare; non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze con altre opere in aree esterne alla stazione RTN non sotto il ns. controllo, la cui risoluzione sarà di Vs. competenza..."

In data 03/12/2013 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava la documentazione a corredo dell'istanza di

Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia adeguandosi alla sopravvenuta DGR n.3029/10 rendendo di fatto istruibile il procedimento, e ciò a circa nove mesi di distanza dall'attivazione della procedura di VIA presso il competente Ufficio regionale;

Con nota prot. 159/3087 del 22/05/2014 l'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** comunicava agli Enti ritenuti interessati l'avvio del procedimento;

Con nota acquisita al prot. 159/1113 del 09/03/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** comunicava di aver modificato la denominazione sociale in A.W.2 S.r.l. con Sede Legale ed Operativa in Via Trento n.64, Vimercate (MB), Cap 20871 e Indirizzo PEC: amgaswind2@pecgiambelli.it;

L'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/2110 del 11/05/2015 ha convocato per il giorno 18/06/2015, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Con nota prot. n° 159/2945 del 01/07/2015, l'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 18/06/2015, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione e conclusasi in maniera interlocutoria con esplicito invito alla società a voler fornire integrazioni e/o chiarimenti richiesti, inoltre preso di un possibile ridimensionamento dell'intervento progettato si invitava la società, all'esito del procedimento di VIA, non ancora intervenuto, a voler adeguare il progetto depositato ed agli atti;

Con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia **3 agosto 2015**, n. 295, in conformità al parere favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 17.07.2015, e alle risultanze della conferenza di servizi decisoria del 22.07.2015, è stato espresso **giudizio di compatibilità ambientale positivo** per parte dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foggia, in località "Contra da San Nicola", e precisamente per gli aerogeneratori identificati dai **nn. 04, 08, 09, 10, 11 e 12**, e che quindi solo da tale data il progetto poteva considerarsi "definitivo" e munito del prescritto parere ambientale, condizioni entrambe necessarie al fine dell'istruttoria procedimentale e del rilascio dell'Autorizzazione Unica;

Con nota prot. n° 159/3541 del 02/09/2015, l'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, al fine del proseguo dell'iter amministrativo richiedeva alla Società proponente di depositare sul portale istituzionale il progetto definitivo adeguato alle risultanze della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 3 agosto 2015, n. 295.

Con nota acquisita al prot. 159/3816 del 24/09/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** comunicava di aver depositato la documentazione progettuale "... conforme alla VIA ..." sul portale telematico Sistema Puglia, condizione necessaria ai fini dell'esame in sede di Conferenza dei Servizi;

L'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/3834 del **28/09/2015** ha convocato per il giorno 29/10/2015, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'esame del progetto definitivo adeguato alle risultanze della VIA; detta conferenza si chiudeva con l'invito alla società a depositare presso Arpa la richiesta documentazione afferente uno studio sui potenziali impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122/2012, ad effettuare il sopralluogo richiesto da SNAM, nonché ad attivare interlocuzione con la Società Eco Puglia Energia sui lamentati effetti scia, e con il Comune al fine della determinazione delle richieste misure di compensazione. All'esito dell'evidenza di tutte le predette attività l'ufficio si riservava di determinarsi ulteriormente sul procedimento.

Con nota acquisita al prot. 159/4438 del 04/11/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava copia di attestazione dell'avvenuto deposito di documentazione integrativa "...già caricata sul portale della Regione Puglia..." presso Arpa Puglia DAP Foggia.

L'**Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/4521 del **10/11/2015** ha trasmesso agli Enti interessati copia del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 29/10/2015, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;

Con nota acquisita al prot. 159/4657 del 17/11/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava copia della proposta di riconoscimento di misure di compensazione da riconoscere al Comune di Foggia;

Con nota acquisita al prot. 159/4667 del 18/11/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava attestazione

di avvenuto deposito di documentazione integrativa, nonché verbale congiunto di avvenuto picchettamento, presso SNAM Rete Gas;

Con nota acquisita al prot. 159/4668 del 18/11/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava lo studio sugli effetti scia nei confronti dell'impianto della Ecopuglia Energia srl;

**L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/4836 del 25/11/2015, ha trasmesso alla Ecopuglia Energia srl il suddetto studio sugli effetti scia e che predetta Società, allo stato, non ha prodotto osservazione alcuna;

**L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/4970 del 01/12/2015, ha invitato il Comune di Foggia a pronunciarsi in via definitiva sulle misure di compensazione proposte dalla Società Amgas Wind 2 srl;

Con nota acquisita al prot. 159/77 del 13/01/2016 il **Comune di Foggia Servizio Ambiente** comunicava l'accoglimento delle misure di compensazione offerte dalla Società Amgas Wind 2, misure che saranno recepite nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

All'esito delle descritte acquisizioni documentali, il **Servizio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. n.159/416 del **05/02/2016** ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo agli Enti interessati, invitando l'istante a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La Società **Amgas Wind 2 srl** il giorno 05/02/2016, con nota acquisita al prot. n.159/436 del 08/02/2016 comunicava che avrebbe depositato presso lo Scrivente quanto richiesto con la precedente nota.

In data 12/02/2016 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società **Amgas Wind 2 srl** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010, contestualmente è stato depositato quanto richiesto con la nota prot. n.159/416 del 05/02/2016, ed in particolare:

- n. 5 copie del progetto definitivo;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. 380/2001, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- copia della ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di monitoraggio come previsto dall'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/2007.
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.

Si rappresenta a tal fine che la determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. contiene espressa clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui l'autorizzazione viene rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente. Inoltre l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

L'Ufficiale Rogante della **Sezione Contratti Appalti**, in data 25/02/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 018299.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota prot. n. 89/11763 del 02/09/2015, la Regione Puglia Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e Per L'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - **Ufficio V.I.A. e V.Inca** trasmetteva la Determinazione Dirigenziale del 03.08.2015 n. 295 in cui *"... si esprime, in conformità al parere favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 17.07.2015, e alle risultanze della conferenza di servizi decisoria del 22.07.2015, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foggia, in località "Contrada San Nicola", costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW, con esclusione degli aeroge-*

neratori identificati dai nn. 04, 08, 09, 10, 11 e 12 per i quali si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale. Proponente: A.W.2 S.r.l. (già Amgas Wind 2 S.r.l.) con sede legale in Via Trento, 64 - 20871 Vimercate (MB);...". Tale giudizio positivo di compatibilità ambientale veniva rilasciato a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motionsmear" a danno dell'avifauna e il numero di possibili collisioni con l'impianto;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo. La fondazione in particolare dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area ed attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione dell'avifauna e delle specie prioritarie. Si richiede che i rapporti di monitoraggio siano consegnati alle amministrazioni regionali e provinciali competenti;
- in riferimento alla realizzazione di ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (aree agricole, pascolo, ecc.):
  - le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite da tecnici specializzati nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione
  - la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata tratto per tratto per struttura, fisionomia ed età;
  - per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone dovrà farsi ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, utilizzando materiale di propagazione autoctono certificato;
  - i ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione;
- le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate nella struttura e ricostruite.

Inoltre "... veniva accolta dal Segretariato in quanto rispettosa dei valori di tutela dei vari beni coinvolti espressi nell'ambito del procedimento di V.I.A. (cfr verbale di conferenza di servizi del 22.07.2015) ..." la seguente modifica progettuale:

- riduzione dell'altezza del mozzo di 7 m;
  - mantenimento dell'altezza complessiva pari a 150 m;
  - conseguente variazione del diametro da 100 a 114 m;
  - aumento della potenza unitaria da 2,2 MW a 2,5 MW, per una potenza complessiva di 15 MW;
- nota prot. 64/26183 del 27/10/2015 la Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - **Ufficio Espropri/Contenzioso LL.PP.** visti gli atti integrativi trasmessi, nelle more dell'acquisizione del certificato di conformità o compatibilità delle opere con il vigente piano urbanistico comunale, esprimere parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ribadendo che la procedura espropriativa degli immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione degli aerogeneratori dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione.
- nota prot. n. 079/7854 del 19/10/2015 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana



- Servizio Urbanistica - **Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso** dalla documentazione acquisita, rilevate le particelle interessate dall'intervento, evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, attesta che dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio, non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Foggia e di Troia rilevati in detto parere.
- nota prot. n. 89/8275 del 15/06/2015, la Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - **Ufficio Attività Estrattive** comunica che esaminato il progetto presente sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.
- nota prot. n. 75/3666 del 05/08/2014 Regione puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - **Servizio Risorse Idriche - Ufficio Programmazione e regolamentazione** comunica che I terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto.
- nota prot. n. 64/29272 del 03/11/2014 la Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - **Sevizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG** trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 00797 del 21/10/2014 in cui Rilevato che il parco eolico con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1agosto2013 nr. 17; Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio; Rilevato che l'impianto interferisce con i corsi d'acqua Torrente "Cervaro" e suoi affluenti e l'affluente del Torrente "Sannoro" e che le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua; Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia; determina di esprimere il parere FAVOREVOLE, per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 nr. 387, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un parco Eolico della potenza elettrica di 47.00 MW in località "Contrada San Nicola " in agro del comune di Foggia e relative opere connesse.
- nota prot. n. 36/24190 del 12/10/2015 la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - **SERVIZIO FORESTE - Sezione Provinciale di Foggia** "... *acquisite integrazioni e oneri istruttori si esprime parere favorevole nel pieno rispetto del R. Regionale n° 9/15...*".
- nota prot. n. 9290 del 08/10/2015 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di

sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 il **Ministero delle Attività Produttive UNMIG** comunicava che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La società **Amgas Wind 2 srl**, con nota acquisita al prot. n. 159/4075 del 13/10/15 depositava Dichiarazione di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.
- nota prot. n. 3834 del 28/09/15 l'**Autorità di Bacino della Puglia** ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che il progetto per l'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 15 MW in località 'Contrada San Nicola' nel Comune di Foggia costituito da n. 6 aerogeneratori, da un cavidotto di vettoriamento a 30 KV, da alcuni tratti di strade da adeguare e da realizzare, da una sottostazione di trasformazione 30KV/150KV in località 'Monsignore' nel Comune di Troia e da un breve tratto di cavidotto AT per il collegamento della sottostazione allo stallo AT della adiacente stazione elettrica RTN, sia compatibile con le previsioni del PAI vigente a condizione che:
  - i pozzetti di ingresso ed uscita che saranno eseguiti con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata, per l'attraversamento degli impluvi naturali, siano posti al di fuori delle aree allagabili per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni ovvero alla distanza di 75 metri, sia in destra che in sinistra, dal ciglio morfologico di ciascun corso d'acqua attraversato;
  - le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
  - siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
  - durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
  - sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere di che trattasi;
  - il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo passibile alle discariche autorizzate.
- In relazione a tali prescrizioni si dovrà prevedere, nel provvedimento finale, l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere.
- la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.
- nota prot. n. 8588 del 28/07/2014 il **Comando Militare Esercito "Puglia"**, tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, esprime parere favorevole, evidenziando, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
- nota prot. n. 37333 del 27/10/2015 **Marina Militare Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** comunica che, a seguito della convocazione della conferenza di

servizi per il giorno 29 ottobre p. v. dall'esame del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) sezione Autorizzazione Unica, verificando le varianti apportate al progetto in parola, consistenti nella riduzione del numero degli aerogeneratori a 6 (per una potenza pari a 15 MW) e nella conseguente modifica al tracciato del cavidotto utile per il collegamento alla RTN comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse secondo il nuovo layout. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare, oltre della normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno) in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili, l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l'arco notturno.

- nota prot. n. 48810 del 21/10/2015 l'**Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costruzione degli stessi;
- nota prot. n. 236 del 26/10/2015 **Snam Rete Gas SpA** comunica che le aree interessate dalle opere in oggetto sono gravate da servitù di metanodotto con quanto ne consegue, pertanto esprime parere favorevole di massima a condizione che vengano verificate in modo puntuale le interferenze esistenti. Si evidenzia che qualsivoglia lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale rilascio di nulla osta o eventuale lettera commerciale con esplicitazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al superamento dell'interferenza. Sul punto si evidenzia che, con nota acquisita al prot. 159/4667 del 18/11/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava attestazione di avvenuto deposito di documentazione integrativa, nonché verbale congiunto di avvenuto picchettamento, presso SNAM Rete Gas;
- nota Prot. TE/P20150011866 del 28/10/2015 Codice identificativo: 07006508, la Società **Terna spa** comunicava che: "... in data 07.03.2013 con lettera prot. TRISPA/P20130002356 TERNA ha rilasciato il proprio parere tecnico di rispondenza ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete, con riferimento alla documentazione tecnica relativa alle opere RTN per la connessione dell'impianto in oggetto. ..." inoltre informava "...che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde al valore di potenza della richiesta in STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione ...". In merito a questo punto, la Società Amgas Wind 2 srl in sede di riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/10/2015 depositava atto notorio in cui dichiarava:
  1. Che le opere di rete non sono state modificate rispetto a quanto benestariato da Terna con Benestare tecnico del 07.03.2013 prot. n. TRISPA/P20130002356;
  2. L'impianto eolico durante l'iter autorizzativo ha subito una riduzione del numero di aerogeneratori e pertanto la potenza complessiva dell'impianto risulta differente (in diminuzione) rispetto a quanto benestariato da Terna, ragion per cui la Società A. W. 2 Srl s'impegna ad effettuare l'allineamento della potenza ad Autorizzazione Unica ottenuta.

**Rilevato che sono stati acquisiti i pareri/nulla osta non definitivi di seguito elencati:**

- nota prot. n. 60437 del 23/10/2015 **ARPA PUGLIA DAP Foggia**, nel rilevare che:
  1. L'aerogeneratore considerato nel progetto rimodulato risulta il GAMESA G114 da 2,5 MW, diametro rotore 114m, altezza mozzo 93m, 14.6 giri/min per tutti gli aerogeneratori ad eccezione di quelli denominati FGG04 e FGG08 dove la velocità limite di rotazione considerata nei calcoli è di 9.40 giri/min.



2. Dal calcolo della gittata massima considerato quanto dichiarato dalla società proponente all'interno della relazione stessa sulle distanze degli aerogeneratori dalle strade e dai fabbricati, in particolare della riduzione della velocità di rotazione per i due aerogeneratori FGG04, FGG08 da 14.6 a 9.4 giri/min, per quanto riguarda il su detto calcolo non si riscontrano problemi inerenti la sicurezza in generale.
3. È stata prodotta una Relazione sull'impatto acustico dell'impianto valutando anche l'impatto cumulativo determinato da altri impianti eolici contigui all'impianto proposto. Le misure del rumore residuo sono state effettuate in corrispondenza dei ricettori posti ad una distanza minore di 500 metri dagli aerogeneratori. In esito alla stima previsionale risultano verificati i limiti assoluti di immissione nonché il rispetto del criterio differenziale. Per tale aspetto si prescrive che, qualora in fase di esercizio siano lamentati disturbi dovuti al rumore emesso dagli aerogeneratori, da parte di ricettori sensibili, sarà cura del gestore, su richiesta del Comune, procedere alla valutazione della problematica tramite l'esecuzione di accertamenti tecnici da condursi secondo quanto stabilito dal documento ISPRA "Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici". Evidenza dei risultati di detti accertamenti dovrà essere resa all'Amministrazione Comunale territorialmente competente, e per conoscenza ad ARPA Puglia, congiuntamente alle eventuali opere di bonifica che il gestore intenderà adottare in caso di superamenti.
4. Dalla procedura di Via, si è riscontrato che la società proponente ha ritenuto di non dover produrre uno studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della Deliberazione della G.R. 23 ottobre 2012, n.2122, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. Maggio 2013" adottate con Delibera del Direttore Generale n.244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale.

Allo stato attuale degli atti, per quanto di propria competenza, ARPA PUGLIA DAP Foggia, secondo quanto riportato al punto 4 della valutazione tecnica, ritiene di non poter esprimere una valutazione tecnica favorevole relativamente al progetto presentato.

Sul punto si evidenzia che, la Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e Per L'attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - **Ufficio V.I.A. e V.Inca** ha ritenuto di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. con Determinazione Dirigenziale del 03.08.2015 n. 295 in cui *"... si esprime, in conformità al parere favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA, [...] degli aerogeneratori identificati dai nn. 04, 08, 09, 10, 11 e 12 per i quali si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale. ..."* avendo preso atto delle risultanze delle tenute Conferenze di Servizi e delle posizioni favorevoli prevalenti espresse dalle amministrazioni chiamate alla tutela di interessi qualificati, tra cui ARPA Puglia - DAP Foggia che con nota del prot. n. 41831 del 22.07.2014 esprimeva parere di competenza confermando la propria valutazione tecnica sfavorevole a causa della mancata produzione da parte del proponente di uno studio sui potenziali impatti cumulativi (ex DGR n. 2122/2012) in base ai criteri di valutazione fra impianti FER riportati nelle linee guida ARPA Puglia.

Inoltre con nota acquisita al prot. 159/4438 del 04/11/2015 la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava copia di attestazione dell'avvenuto deposito di documentazione integrativa *"...già caricata sul portale della Regione Puglia..."* presso Arpa Puglia DAP Foggia riscontrando la detta richiesta di documentazione integrativa, che allo stato non risulta controdedotta da Arpa Puglia DAP Foggia;

- nota acquisita al prot. n. 159/4337 del 29/10/15 la società **Eco Puglia Energia srl**, essendo in possesso di una autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un Parco eolico ricadente nel territorio del comune di Foggia in aree prossime all'iniziativa in oggetto depositava precisazioni che vengono di seguito riassunte:
  1. poiché si ritiene possano esserci problemi di interferenza in alcune condizioni di vento, chiede alla proponente di valutare con uno studio di dettaglio gli effetti scia e le perdite complessive sulla produzione del proprio impianto ritenendo dunque fattibile l'iniziativa della Amgas Wind 2 srl a condizione che non ci siano effetti negativi tali da comportare per ogni singola macchina della scrivente perdite di oltre il 4,5

%. A tal fine richiede il deposito di detto studio affinché poi sia trasmessa copia alla Eco Puglia Energia srl per le opportune valutazioni in contraddittorio, dichiarando che in tempi congrui rilascerà il proprio un parere definitivo;

2. rilevato che il percorso del cavidotto interrato delle linee elettriche in MT di connessione alla stazione elettrica segue per circa metà percorso, la stessa direttrice del percorso autorizzato alla Eco Puglia Energia srl chiede che la proponente dichiari le modalità con cui vorrà procedere per non ostacolare altre iniziative in essere, ovvero che si renda disponibile ad una forma di sinergia e cooperazione, laddove ci siano le reciproche convenienze, e che comunque mai sarà di ostacolo ed intralcio alle iniziative già autorizzate, né tantomeno potranno avviare le proprie attività di costruzione ed esercizio, dichiarando sin da ora che potrebbe essere proficuo valutare operativamente ogni forma di sinergia e cooperazione per la buona riuscita delle iniziative.

In sede di seduta della conferenza dei servizi del 29/10/2015 la 2015 la Società Amgas Wind 2 srl, a mezzo modulo parere, dichiarava che *"... In merito alla comunicazione di Ecopuglia si specifica sin d'ora che si è disponibili a valutare la possibilità di condividere le lavorazioni relative alle parti in comune del cavidotto elettrico ..."*. L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n.159/4836 del 25/11/2015 ha trasmesso alla Ecopuglia Energia srl il suddetto studio sugli effetti scia. Non risulta pervenuta allo Scrivente alcuna comunicazione in merito da parte della Eco Puglia Energia srl.

- nota prot. n. 79503 del 23/07/2015 **ENAC**, comunica che sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, co. 2 del Codice della Navigazione; nella nuova procedura è stata introdotta la verifica preliminare che dovrà essere condotta da un tecnico/professionista abilitato secondo le modalità pubblicate sul sito e solo successivamente dovranno essere inoltrate ad ENAC ed ENAV le sole pratiche che ad esito della verifica preliminare necessitano di effettiva valutazione. Sul punto si rileva che, con nota acquisita durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2015 la, Società **Amgas Wind 2 srl** depositava copia dell'avvenuta trasmissione della documentazione utile al rilascio del parere di competenza all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.enav.gov.it.
- nota prot. n. 87080 del 06/07/2015 il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise** invita la società Amgas Wind 2 srl, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta, alla produzione di documentazione integrativa. Sul punto si rileva che, con nota acquisita durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2015, la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava copia dell'avvenuta trasmissione della documentazione utile al rilascio del parere di competenza all'indirizzo di posta certificata dgat.div03.isppbm@pev.mise.gov.it;
- nota prot. n. 11465 del 18/06/2015 il **Consorzio Bonifica della Capitanata** premesso che:
  - Riguardo alla rete idrografica regionale a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dallo Struttura Tecnico Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523.
  - Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.
  - Per effetto della nuova legge Regionale 13.03.2012 n°4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" e del R. R. 1agosto2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifico.

Rilevato che:

- dall'esame della documentazione depositata sul portale si evince che i cavidotti elettrici del parco eolico interferiscono con il reticolo idrografico regionale intersecando il Torrente Potesano (denominato anche Canale Acqua Salata).

Pertanto richiede documentazione integrativa prescrivendo che:

- gli attraversamenti di alveo devono essere realizzati previo utilizzo di sonda teleguidata;
- il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo deve essere non inferiore a mt. 2.00;
- i punti di immersione e di riemersione della perforazione devono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 10.00 dai cigli attuali degli alvei e contemporaneamente dai limiti della proprietà demaniale;
- la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalata con paline di altezza fuori terra pari a mt. 2.00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls.

Inoltre specifica che:

- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523 ottemperando alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte;
- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato su/ BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia".

**Rilevato che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:**

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia;
- Provincia di Foggia;
- Ferrovie dello Stato;
- Ministero Sviluppo Economico - Sezione U.S.T.I.F.;
- ANAS SPA;
- Acquedotto Pugliese SpA;

Sul punto giova rilevare che nella nota di convocazione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29/10/2015, trasmessa ad ogni Amministrazione/Ente convocata si precisava quanto segue:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- all'esito dei lavori della conferenza, l'Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistica - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".
- ai sensi dell'art.14 ter comma 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

**Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:**

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - **Ufficio Energie Rinnovabili e Reti**, con nota prot. 159/3429 del 07/08/2015, comunicava, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al **Comune di Foggia**, al **Comune di Troia** ed alla Società Amgas Wind 2 srl, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- con nota acquisita al prot. 159/277 del 27/01/2016 la Società **Amgas Wind 2 srl** trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani " la Gazzetta del Mezzogiorno – Puglia e Basilicata" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno – Provincia di Foggia", entrambi in data 14 Agosto 2015;
- il **Comune di Foggia** con nota prot. n. 80743 del 16/09/2015, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 07/08/2015 al 06/09/2015 specificando che non sono pervenute opposizioni alla richiesta;
- il **Comune di Troia** con nota fax acquisita al prot. n. 159/223 del 25/01/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio alla posizione 745/2015 dal 27/08/2015 al 26/09/2015;
- alla data del 25/01/2015, presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

**Con riferimento alla determinazione delle misure di compensazione ambientale si evidenzia quanto segue:**

il **Comune di Foggia**, con nota prot. n.95775 del 28/10/2015 acquisita in sede di Conferenza dei Servizi del giorno 29/10/2015, esprimeva "... *parere favorevole ferma restante la determinazione delle misure di compensazione di cui alla DGR 3029/2010 e tutto quanto altro nella stessa previsto ...*";

Con nota acquisita al prot. 159/4657 del 17/11/2015, ed indirizzata anche al Comune di Foggia la Società **Amgas Wind 2 srl** depositava "ATTO DI SIGNIFICAZIONE anche in funzione collaborativa con assegnazione termini per definire il procedimento ai sensi della L.n.241/1990" in cui "...l'istante, sommessamente, evidenzia, ai fini di una accettazione sollecita e di un positivo concordamento sulle stesse (si ché vengano posti in essere tutti i "presupposti" che consentano il rilascio dell'autorizzazione unica) [...] formula la propria "offerta" quantificandola in una percentuale non superiore allo 0,5% annuo sul fatturato (a condizione che nel prossimo bando d'asta sussistano le condizioni per ottenere una tariffa pari ad almeno 97 Euro per MW), corrisposto per il tramite di opere di compensazione ambientali al termine di ogni anno di produzione e sulla base dei dati di produzione certificati dal G.S.E. - Gestore dei Servizi Elettrici; l'istante specifica che, nel caso in cui la nuova normativa, come da numerose ed insistenti richieste da parte delle Associazioni di Categoria, permetta l'aggiudicazione delle future procedure d'asta a tariffe superiori a quanto prospettato, essa si impegna a corrispondere una percentuale non superiore al 1% annuo sul fatturato, a condizione che l'impianto risulti aggiudicatario di una tariffa pari o superiore a 105 Euro per MW; si ritiene opportuno (attesa la attuale "genericità" della richiesta di "misure compensative" formulata dal Dirigente del Comune di Foggia in sede di Conferenza dei Servizi del 29/10/2015) che tali importi, così come previsto dalla vigente normativa, potranno essere corrisposti per il tramite non monetario mediante la realizzazione di opere aventi caratteristiche di compensazione ambientale, che vorranno essere proposte da codesta Spettabile Amministrazione e/o discusse con il massimo spirito collaborativo dalla istante Società in caso di futura assegnazione della tariffa...";

Con nota prot. 2556 del 12/01/2016 il **Comune di Foggia Servizio Ambiente** comunicava che “... in ordine alle misure di compensazione offerte dalla società A.W.2 s.r.l. per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 23,50 MW, insistente sul territorio del Comune di Foggia, di cui alla proposta prot. n°103686 del 19/11/2015, le stesse vengono accolte da questo Ente, ferma restando la disponibilità all'incremento della medesima nell'ipotesi in cui vi fosse l'aggiudicazione a tariffa pari o superiore ad € 105 per MW. ...”.

A conclusione dell'iter amministrativo di cui trattasi si ritiene evidenziare che il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica si è concluso in 134 gg, al netto dei tempi occorsi alla società per ottemperare alla incombenze documentali richieste e considerando la data di deposito da parte della medesima, sul portale telematico, del progetto definitivo adeguato alle risultanze della V.I.A..

**Pertanto:**

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 8 del 29 Febbraio 2016 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili e Reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Rocco Labellarte agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società **Amgas Wind 2 srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;



Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 12/02/2016 tra la Regione Puglia e la Società Amgas Wind 2 srl .

## **DETERMINA**

### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### **ART. 2)**

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Amgas Wind 2 srl con sede legale in Vimercate (MB), Via Trento n.64 – P.IVA 03522710718 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione e l'esercizio di:

impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 15,00 MW, ubicato nel Comune di Foggia e relative opere connesse, site nel Comune di Troia, di seguito sinteticamente elencate:

- n.2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dalle turbine alle cabine di raccolta;
- un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell'energia dalla cabina di raccolta alla stazione di trasformazione AT/MT;
- una stazione di trasformazione a 150/30 kV nel comune di Troia (FG);
- un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla stazione RTN a 380/150 kV di Troia (FG).

### **ART. 3)**

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### **ART. 4)**

La Società Amgas Wind 2 srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica

da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia o del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

#### ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

#### ART. 7)

La Società Amgas Wind 2 srl, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al

paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8-bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecu-

zione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### ART. 10)

La Società Amgas Wind 2 srl e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- a rilasciare apposita asseverazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, a firma del Direttore dei Lavori, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere, nota prot. n. 3834 del 28/09/15, dell'**Autorità di Bacino della Puglia**, ad ultimazione degli stessi; detta asseverazione dovrà essere trasmessa all' dell'Autorità di Bacino della Puglia ed al Comune competente per territorio. Resta inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Società Amgas Wind 2 srl è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali

modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
- ad effettuare le previste opere di compensazione ambientali in favore del Comune di Foggia, secondo quanto descritto in narrativa.

#### **ART. 11)**

La Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 28 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione  
Giuseppe RUBINO